## Sentenza n. 397 del 2005 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

Con la sentenza n. 397 del 2005, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 6 della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall' articolo 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18, nella parte in cui stabilisce un aumento del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con una decorrenza diversa da quella prevista in sede statale.

La norma era stata denunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera *e*) e 119 della Costituzione, per violazione dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui la legge regionale che fissa l'ammontare del tributo in questione deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.

La Corte, accogliendo la censura governativa, ricorda che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dalla legge statale n. 549 del 1995, costituisce un tributo statale e non già "proprio" della Regione, nel senso di cui al vigente articolo 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del relativo gettito alle Regioni ed alle Province autonome, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale, competente a determinarne l'ammontare. Trattandosi di un vero e proprio tributo erariale, ne consegue che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle Regioni di legiferare su tale imposta.

La norma denunciata (articolo 1 della legge della Regione Molise n. 18 del 2004, promulgata il 31 agosto 2004 che sostituisce l'articolo 6 della legge della Regione Molise n. 1 del 2003) pur essendo intervenuta successivamente al 31 luglio del 2004, stabilisce una nuova determinazione dell'importo del tributo speciale a far data dal 1° gennaio 2005, ovvero oltre il termine assegnato alla Regione per provvedere (31 luglio di ogni anno per l'anno successivo). La disposizione regionale viola, in tal modo, il comma 29 dell'articolo 3 della legge statale n. 549 del 1995, per il quale il superamento

del limite temporale del 31 luglio nella promulgazione della legge regionale comporta, invece, la proroga per tutto l'anno solare successivo del vigente importo dell'imposta.

Per la Corte "va perciò dichiarata l' illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, anziché dal 1° gennaio 2006, data quest'ultima a partire dalla quale l'aumento di detto tributo speciale acquisterà efficacia" (Considerato in diritto n. 4.3).

dott. ssa Paola Garro